

Ammissione agli scrutini finali – limite e deroghe assenze – D.P.R. 122/2009

Le ore di assenze saranno calcolate sulla base del monte ore annuale riferito al curriculum personalizzato della classe, che ai fini dell'ammissione agli scrutini finali non potranno superare il 25% del predetto monte ore.

In applicazione a quanto previsto dal D.P.R. n. 122 del 22 Giugno 2009 all'art. 14 comma 7, riguardante il *Regolamento di Valutazione degli alunni*, sono previste in sintonia le seguenti deroghe:

- assenze certificate dovute a ricovero ospedaliero o in day hospital incluso il successivo periodo di convalescenza;
- assenze certificate dovute a patologie per le quali l'autorità sanitaria preclude l'inserimento in comunità;
- partecipazione a manifestazioni e/o eventi (culturali e sportivi) di rilevanza regionale, nazionale, internazionale,
- casi particolari non previsti dalle deroghe di cui sopra, rimessi alla valutazione dei singoli Consigli di classe.

Nel computo delle ore di assenza rientrano:

- le assenze dell'intera giornata calcolata in quota oraria;
- le entrate posticipate, tranne quelle dovute a disposizioni dell'Istruzione Scolastica;
- le uscite anticipate, tranne quelle dovute a disposizioni dell'Istituzione Scolastica.

Ammissione alla classe successiva ovvero agli esami di stato - D.P.R. 122/2009

Per quanto riguarda le valutazioni periodiche e finali nelle classi iniziale e intermedie, nello scrutinio finale è richiesta, per l'ammissione alla classe successiva, una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina, ivi compresa quella relativa alla valutazione del comportamento. È ammessa la possibilità di sospendere il giudizio per gli studenti che abbiano riportato l'insufficienza in alcune discipline (art. 4, c. 6). Si stabilisce, come criterio generale, che il ricorso alla sospensione di giudizio sia possibile entro il limite massimo di insufficienze in non più di tre discipline, e comunque da valutare, a cura dei competenti consigli di classe, a seconda della gravità delle lacune riscontrate. Ai fini dell'ammissione all'esame di stato, invece, è richiesta tassativamente una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina, ivi compresa quella relativa alla valutazione del comportamento.

Certificazione delle competenze per il primo biennio – assolvimento dell'obbligo scolastico

In coerenza con il regolamento emanato dal DM 139/07, in linea con la L. 296/06 (art.1, comma 622), che ha elevato a dieci anni l'obbligo scolastico, recependo la Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio d'Europa, il Liceo A. Diaz provvede alla certificazione delle competenze di base alla fine del primo biennio. I saperi e le competenze per l'assolvimento dell'obbligo d'istruzione sono riferiti ai quattro assi culturali (dei linguaggi, matematico, scientifico- tecnologico, storico-sociale), indicati dal DM 139/2007 e dal DM 9/10, che costituiscono il tessuto per la costruzione di percorsi di apprendimento orientati all'acquisizione delle competenze chiave che preparino i giovani alla vita adulta e che costituiscano la base per consolidare saperi e competenze in un processo di apprendimento permanente, anche ai fini della futura vita lavorativa.

La competenza digitale, pur se contenuta nell'asse dei linguaggi, è comune a tutti gli assi, sia per favorire l'accesso ai saperi, sia per rafforzare le potenzialità espressive individuali.

La certificazione dei saperi e delle competenze acquisite dagli studenti nell'assolvimento dell'obbligo scolastico è uno strumento utile per sostenere ed orientare lo studente nel suo percorso di apprendimento; tale certificazione, il cui modello è fornito dal DM 9/10, compilata dai Consigli di classe in occasione dello scrutinio finale, descrive le competenze acquisite secondo tre livelli: base, intermedio, avanzato.

Credito scolastico

L'attribuzione del credito scolastico è disciplinata dal **DECRETO LEGISLATIVO 13/04/2017, n. 62** *Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n.107*. Ulteriori indicazioni sono state fornite dalla **circolare MIUR n. 3050 del 04/10/2018**

Punteggio

Il punteggio massimo conseguibile negli ultimi tre anni **passa da 25 a 40 punti**, attribuendo così un maggior peso, nell'ambito dell'esame, al percorso scolastico.

I 40 punti sono così distribuiti:

- max 12 punti per il terzo anno;
- max 13 punti per il quarto anno;
- max 15 punti per il quinto anno.

Attribuzione credito

L'attribuzione del credito scolastico è di competenza del consiglio di classe, compresi i docenti che impartiscono insegnamenti a tutti gli alunni o a gruppi di essi, compresi gli insegnanti di religione cattolica e di attività alternative alla medesima, limitatamente agli studenti che si avvalgono di tali insegnamenti. L'attribuzione del credito avviene sulla base della **tabella A (allegata al Decreto 62/17)**, riprodotta in basso, che riporta la corrispondenza tra la media dei voti conseguiti dagli studenti negli scrutini finali per ciascun anno di corso e la fascia di attribuzione del credito scolastico.

Il punteggio relativo al credito scolastico è compreso all'interno della banda di oscillazione, determinata dalla media M dei voti conseguiti allo scrutinio finale. Ai fini dell'attribuzione del valore minimo ovvero del valore massimo di detta banda di oscillazione, si utilizzano i seguenti criteri:

- allo studente viene attribuito il valore minimo della corrispondente banda di oscillazione, se la parte decimale di M è minore di 0,5;
- allo studente viene attribuito il valore massimo della corrispondente banda di oscillazione, se la parte decimale di M è maggiore o uguale a 0,5.

Ferma restando la normativa vigente, in caso di sospensione del giudizio, il credito sarà attribuito dopo il saldo dei debiti e varranno le medesime condizioni di cui sopra.

Contribuiscono alla determinazione del credito scolastico le esperienze nei *percorsi per lo sviluppo delle competenze trasversali e per l'orientamento (ex ASL)*, quelle connesse ai percorsi di *Cittadinanza e Costituzione*, nonché la partecipazione a percorsi didattici e di approfondimento e di arricchimento extra-curricolari previsti dal PTOF (gare, olimpiadi, PON-POR-FSE etc.), nel senso che la valutazione di tali esperienze concorre ad integrare quella delle discipline alle quali afferiscono per cui, aumentando la valutazione di dette discipline, aumenta conseguentemente il credito scolastico.

Fase transitoria

Il D.lgs. n. 62/17 dispone la conversione del credito attribuito negli anni precedenti (classi III e IV), distinguendo tra chi sosterrà l'esame nel 2018/19 e chi lo sosterrà nel 2019/2020:

- chi affronterà l'esame nel corrente anno scolastico avrà il credito "vecchio" del III e IV anno da convertire, nuovo per il quinto;
- chi affronterà l'esame nel 2019/20 avrà il credito "vecchio" del III anno da convertire, nuovo per il quarto e il quinto.

ALLEGATO D.lgs. n. 62/17

Media dei voti	Fasce di credito III ANNO	Fasce di credito IV ANNO	Fasce di credito V ANNO
M = 6	7-8	8-9	9-10
6 < M ≤ 7	8-9	9-10	10-11
7 < M ≤ 8	9-10	10-11	11-12
8 < M ≤ 9	10-11	11-12	13-14
9 < M ≤ 10	11-12	12-13	14-15

REGIME TRANSITORIO

Candidati che sostengono l'esame nell'a.s. 2018/2019

Tabella di conversione del credito conseguito nel III e nel IV anno

Somma crediti conseguiti per il III e per il IV anno	Nuovo credito attribuito per il III e IV anno
6	15
7	16
8	17
9	18
10	19
11	20
12	21
13	22
14	23
15	24
16	25

Candidati che sostengono l'esame nell'a.s. 2019/2020

Tabella di conversione del credito conseguito nel III anno

Credito conseguito per il III anno	Nuovo credito attribuito per il III anno
3	7
4	8
5	9
6	10
7	11
8	12